



COMUNE DI GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Lungolago Regina Adelaide, 12 - 37016 GARDA
Tel. 045/6208435 - fax 045/6208426 - C.f. e P.iva 00419930235
AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
UFFICIO DEMANIO IDRICO LACUALE

Prot. n. **6836** /11

ORDINANZA N. 26/11

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMANIO IDRICO LACUALE E
PORTUALE**

Oggetto: Delimitazione zona di balneazione e relativo divieto di navigabilità nel tratto di costa prospiciente Punta S. Vigilio e la "Baia delle Sirene".

Vista l'ordinanza n. 44 del 3.05.2010, prot. n. 7191/10 avente per oggetto la "Balneazione 2010"

Vista l'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale, n. 52 del 28.05.2010, prot. n. 8300/10 avente per oggetto la "Delimitazione zone di balneazione e relativo divieto di navigabilità nel tratto di costa tra Loc. Corno e S. Vigilio - parziale rettifica ordinanza n. 55 del 28.07.2009"

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e per i profili su di essa incidenti, della navigazione da diporto e della navigazione e altre attività in generale, al fine di garantire e tutelare l'incolumità, la salute pubblica ed il rispetto dell'ambiente;

Vista la "Disciplina del Demanio Lacuale e della navigazione sul lago di Garda", Leggi Regione Veneto 1 dicembre 1989, n. 52 - 3 maggio 1992, n. 20;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio, Geom. Alessandro Savoia, e del Responsabile interno del procedimento amministrativo, Arch. Giorgio Zumiani, avente per oggetto "Delimitazione zona balneabile, nel tratto di costa compreso tra Loc. San Vigilio e Baia Sirene, ai sensi della L.R. Veneto 1 dicembre 1989, n. 52 - impegno di spesa per acquisto di n. 5 boe di segnalazione del limite delle acque di navigazione";

Considerati:

- la naturale vocazione balneare del tratto di costa compreso tra Loc. San Vigilio e Baia Sirene, zona di notevole pregio ambientale e naturalistico;
- gli artt. 12 e 13 della L.R. Veneto 1 dicembre 1989, n. 52 che stabiliscono che la navigazione possa avvenire solo al di fuori di una fascia costiera pari a 300 mt. di distanza dalla riva e che non è consentita la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate;

ORDINA

1. Il **divieto assoluto di accesso, navigazione, di attracco, ancoraggio e/o ormeggio** all'interno della fascia costiera pari a 300 mt. di distanza dalla riva,



COMUNE DI GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Lungolago Regina Adelaide, 12 - 37016 GARDA -
Tel. 045/6208435 - fax 045/6208426 - C.f. e P.iva 00419930235
AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
UFFICIO DEMANIO IDRICO LACUALE

evidenziata dal posizionamento di n. 5 boe segnaletiche di color giallo, nel tratto di costa compreso tra Loc. San Vigilio e Baia Sirene;

2. che l'attraversamento della stessa avvenga esclusivamente perpendicolarmente alla costa ed a motore spento;

AVVISA

che l'inosservanza dei divieti indicati ai punti 1) e 2), sarà punita secondo le norme vigenti e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 della *L.R. Veneto 1 dicembre 1989, n. 52 e s.m.i.*

In caso ricorrano estremi più gravi verranno applicati i disposti dell'art. 650 del C.P. e dell'art. 1231 del Codice della Navigazione con conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Verona, all'Ispettorato di Porto di Verona, alla Navigarda, al Comando di Polizia Locale del Comune di Garda, alla Questura Squadra Nautica di Peschiera d/G (Vr), alla Questura di Verona Servizio Nautico, alla Guardia Costiera di Salò (Bs), al Comando Compagnia Carabinieri Squadra Nautica di Peschiera d/G (Vr), al Comando Guardia di Finanza Squadra Nautica di Salò (Bs), al Commissariato di Pubblica Sicurezza Squadra Nautica di Riva del Garda (Vr).

Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all'Albo Pretorio, sia data ampia diffusione attraverso apposita divulgazione cartacea oltre che la pubblicazione sul sito internet del Comune di Garda.

Il Locale Comando di Polizia Locale e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano a coloro che utilizzano mezzi di navigazione come unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza ed altri servizi pubblici e comunque nei casi previsti dall'art. 15 della *L.R. Veneto 1 dicembre 1989, n. 52 e s.m.i.*;

Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza coloro che utilizzano qualsiasi tipo di natante per ragioni d'interesse pubblico acclamate ed autorizzate da questa Amministrazione.

Garda, 6.05.2011

**Il Responsabile dell'Ufficio Demanio
Idrico Lacuale e Portuale
(Arch. Giorgio Zumiani)**

